



# COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE PIANO SOCIALE DI ZONA, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

## AVVISO PUBBLICO

**“Fondo Regionale di contrasto all’emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n.376 del 16.06.2025” ex D.D. n.429 del 17.12.2025.**

**- Annualità 2026 –**

### LINEE GUIDA

Con D.D. n. 429 del 17.12.2025 pubblicato sul BURC n. 90 del 22.12.2025 sono state approvate le “Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16.06.2025”.

Si prevede l’attivazione delle seguenti misure destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania:

- **MISURA 1** – contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
- **MISURA 2** – contributo finalizzato ad individuare una sistemazione abitativa temporanea ed immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

### “MISURA 1”: REQUISITI e CONDIZIONI DI ACCESSO

Ai fini dell’accesso ai contributi di cui alla **MISURA 1** – alla data di presentazione della domanda – tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero in condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b. residenza nella Regione Campania;
- c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del sottoriportato paragrafo fatta salva l’ipotesi in cui l’alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall’Autorità competente. Non precludono l’accesso la nuda proprietà, le quote parziali de diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in

capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì, il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto della sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1 – commi da 22 a 26, della Legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data della presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di Euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Occorre altresì verificare che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'Autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

**Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte  
o, solo in caso di assenza del valore della superficie  
catastale in visura, numero di vani catastali**

**Numero di componenti  
del nucleo familiare**

pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano  
catastale

2 o più persone

pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani  
catastali

3 o più persone

pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali

4 o più persone

pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani  
catastali

5 o più persone

pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali

6 o più persone

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale

e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento ed in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di

riduzione in schiavitù;

i. si trovi in altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

L'importo massimo del contributo concedibile è pari ad Euro 9.000,00.

I contributi sono destinati:

- fino a un massimo di Euro 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;

- fino ad un massimo di Euro 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;

- contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino ad un massimo di 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare nuovo contratto di locazione.

I contributi di cui sopra sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile (Euro 9.000,00).

I contributi possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula di un nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile. Tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio o previa attestazione di permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.

**Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla MISURA 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale o ai Servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal Servizio competente.**

#### **“MISURA 2”: REQUISITI e CONDIZIONI DI ACCESSO**

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla **MISURA 2** – alla data di presentazione della domanda – tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero in condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del soprariportato paragrafo fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente. Non precludono l'accesso la nuda proprietà, le quote parziali de diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì, il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto della sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1 – commi da 22 a 26, della Legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data della presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art.17 – comma 1 bis – del Regolamento regionale n. 11/2019 (pari ad Euro 16.000,00).

L'importo massimo del contributo concedibile è pari ad Euro 6.000,00.

I contributi sono destinati:

- fino a un massimo di Euro 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi Euro 10.140,00;

- fino a un massimo di Euro 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi Euro 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 17 – comma 1 bis - del Regolamento regionale n. 11/2019;

- fino ad un massimo di Euro 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

I contributi di cui sopra sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile (Euro 6.000,00).

Tali contributi sono erogati periodicamente dietro presentazione di idonea documentazione, previa attestazione di permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.

Occorre altresì verificare che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo

strutturale o altre cause di forza maggiore.

### **RISORSE**

Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che saranno assegnate al Comune dalla Giunta Regionale della Campania per l'anno 2026. Gli importi spettanti ai beneficiari del contributo saranno corrisposti solo ad avvenuta assegnazione delle relative risorse finanziarie e previa presentazione della idonea documentazione.

### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, devono essere debitamente compilate e sottoscritte, allegando la fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente; devono poi essere indirizzate al Comune di Pontecagnano Faiano, insieme alla documentazione di cui al successivo punto, e pervenire - in BUSTA CHIUSA - al protocollo generale. L'invio delle domande dovrà avvenire, alternativamente:

- a mezzo PEC, all'indirizzo [protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it);
- a mano, in busta chiusa da consegnare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano sito in via M.A.Alfani n.52 – 84098 – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30
- a mezzo di raccomandata AR, da indirizzare all'Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano sito in via M.A.Alfani n.52 – 84098 – PONTECAGNANO FAIANO (SA).

Per tutte le modalità di presentazione, è necessario specificare sulla Busta la seguente dicitura OGGETTO: "Fondo Regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n.376 del 16.06.2025".

Il modulo è scaricabile dal sito web del Comune: [www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it](http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it), nella sezione Amministrazione trasparente

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e smi.

Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle Linee Guida, avvalendosi di una procedura a sportello aperta per l'intera annualità di riferimento da avviare entro il 31 gennaio 2026.

Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto, il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania.

### **DOCUMENTAZIONE**

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica, resa e

sottoscritta dal concorrente, in corso di validità, (ovvero ai sensi del DPCM n.159/2013), per l'anno 2026, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

La domanda deve inoltre contenere, a pena di esclusione dal presente Avviso:

- valido documento di riconoscimento;
- attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
- allegato B ("Trattamento dati personali")
- dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);
- dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 e s.m.i (solo nei casi di erogazione diretta);
- ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previste per ciascuna Misura.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini dell'informativa sulla privacy, il richiedente è tenuto a sottoscrivere l'**allegato B**. I dati di cui il Comune di Pontecagnano Faiano entrerà in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del Progetto medesimo. In particolare:

- I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente Avviso;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento di dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso;
- Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano.

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D. Lgs 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito al Responsabile del Settore "Piano Sociale di Zona, Servizi Sociali e Servizi Scolastici". La domanda di partecipazione all'Avviso di che trattasi è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e, pertanto, l'Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art.8 della L. 241/1990 e successive modificazioni.

### **ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Concilio, Funzionario del Comune di Pontecagnano Faiano.

Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:

- tel. 089/9305398;
- pec: [protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it);
- e.mail: [servizisociali@comune.pontecagnanofaiano.sa.it](mailto:servizisociali@comune.pontecagnanofaiano.sa.it).

La modulistica occorrente – unitamente alle istruzioni ed al relativo Avviso – è disponibile:  
presso lo Sportello Servizi Sociali – sito in Via Tevere - e sul sito web ufficiale del Comune:  
[www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it](http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it)

#### **NORME DI RINVIO**

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

**Pontecagnano Faiano, 30/01/2026**

**Il Responsabile del Settore  
avv. Tommaso Maioriello**